

26 GENNAIO 1991

ORDINANZA DELLA PRETURA CIRCONDARIALE DI MILANO

1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 9 gennaio 1990 la s.n.c. Studio Press Milano Palmanova, titolare della emittente radiofonica Radio Palmanova, assumendo di utilizzare fin dall'8 novembre 1976 la frequenza 88.150 MHz per diffondere in Lombardia i propri programmi, e che da qualche tempo un'altra emittente radiofonica, Europa Radio, aveva attivato un ripetitore in Cittiglio e aumentato la potenza del trasmettitore sito Milano - via Don Rodrigo, modificando le direttive dell'antenna sulla fr. 88.300 MHz, così interferendo nella frequenza di Radio Palmanova e rendendone il programma non più ascoltabile, chiedeva inibirsi alla s.n.c. Europa Radio l'uso della frequenza 88.300 MHz o di altra distanziata meno di 265 KHz da quella usata da Radio Palmanova, e ordinarsi la disattivazione dei ripetitori attivati da Europa Radio sulla fr. 88.300.

La Europa Radio a.s., costituitasi in giudizio, contestava nel merito la domanda di Radio Palmanova e a sua volta, lamentando continue interferenze di Radio Palmanova nelle proprie trasmissioni (a causa dello spostamento della frequenza da questa usata da 88.100 a 88.150 e 88.200 MHz), in via riconvenzionale ha chiesto disporsi la disattivazione dell'impianto della ricorrente sulla fr. 88.150 MHz, ovvero ordinarsi alla stessa di trasmettere sulla frequenza originariamente denunciata di 88.100 o altra inferiore.

Depositate dalle parti memorie di replica e prodotta documentazione, esclusi alcuni testi ed espletata consulenza tecnica al fine di accertare le caratteristiche degli impianti delle emittenti contendenti e l'effettivo verificarsi delle interferenze reciprocamente lamentate, prodotta da entrambe le parti ulteriore documentazione, all'udienza del 10 gennaio 1991 questo pretore si è riservato di decidere.

2. - Premessa tale narrativa, deve anzitutto osservarsi che, contrariamente a quanto esposto

nel ricorso introduttivo del procedimento, lo «Studio Press Milano Palmanova», titolare della emittente Radio Palmanova, non ha forma societaria, ma è (così come era alla data di proposizione del ricorso) una ditta individuale, di cui è titolare Longo Maria. Ciò, peraltro, non comporta problemi di sorta circa l'ammissibilità della domanda, considerato che la procura ad item è stata rilasciata a margine del ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa Longo Maria, sia pure erroneamente spendendo il nome di una società di persone di fatto inesistente, e la cui ragione sociale comprendeva comunque il di lei nominativo.

3. - In secondo luogo, appare opportuno chiarire che la l. 6 agosto 1990 n. 223, sopravvenuta in corso di causa a regolare il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non comporta alcun impedimento all'esame nel merito delle contrapposte domande formulate dalle parti, posto che anzi in regime transitorio l'art. 32, 21 comma, di detta legge, con riferimento agli impianti di radiodiffusione gestiti da privati, ammette (fino all'accoglimento o al rigetto della domanda di concessione presentata dal privato per l'uso di radiofrequenze, o in mancanza fino allo scadere di 730 giorni dalla data di entrata in vigore della legge) modificazioni della funzionalità tecnico-operativa degli impianti già in esercizio soltanto se «derivanti da provvedimenti di organi giurisdizionali o del ministro delle poste e delle telecomunicazioni...»; e quindi transitoriamente non esclude la cognizione del giudice ordinario per le controversie insorte in materia tra emittenti private.

E' indubbio, peraltro, che le disposizioni del citato art. 32 l. 223/90 si ripercuotono immediatamente nella valutazione della legittimità della prosecuzione dell'attività di radiodiffusione già in svolgimento, e quindi dell'esistenza in capo a una data emittente di un diritto - tutelabile nei confronti delle altre all'uso di una determinata frequenza: dai commi 1° e 3° dell'art. 32 si ricava infatti che i privati «sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti» temporaneamente, fino al rilascio della concessione o alla reiezione della relativa domanda, e comunque non oltre 730 giorni dall'entrata in vigore della legge, ad una duplice condizione: a) che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della l. 223/90 essi abbiano inoltrato la domanda per il rilascio della concessione prevista dall'art. 16; b) che entro lo stesso termine abbiano comunicato «i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, 1° comma, d.l. 6 dicembre 1984 n. 807, convertito dalla l. 4 febbraio 1985 n. 10», fornendo le «schede tecniche previste dal decreto del ministro delle pp.tt. 13 dicembre 1984». Ove tali adempimenti siano stati omessi, non può riconoscersi all'emittente radiofonica alcuna posizione di diritto all'uso di una determinata frequenza, e quindi dovrebbe escludersi in radice la possibilità di una tutela ex art. 700 c.p.c. (gli impianti dovrebbero, anzi, essere disattivati dalla pubblica amministrazione: v. l'art. 32, 5° comma).

4. - Dalla documentazione prodotta in atti risulta, peraltro, che sia Radio Palmanova sia Europa Radio hanno assolto agli oneri derivanti dall'art. 32 l. 223/90. Per quanto concerne il fumus boni iuris, la controversia può dunque ancora risolversi ricorrendo - alla stregua della

giurisprudenza consolidata al principio del «preuso».

Alla stregua degli atti e di quanto riferito dal c.t.u. nella relazione tecnica depositata il 18 settembre 1990, appare certo che i bacini di utenza di Radio Palmanova e di Europa Radio sono pressoché coincidenti e che tra le frequenze da esse rispettivamente utilizzate - 88.150 e 88.300 MHz - non vi è una spaziatura (distanza) adeguata. Il c.t.u. ing. Galifi ha confermato la sussistenza delle interferenze reciproche lamentate dalle due emittenti, precisando che «Radio Palmanova, da un lato, è notevolmente interferita praticamente in quasi tutto il proprio bacino di utenza, esclusa una limitata arca nelle immediate vicinanze del trasmettitore, dove i segnali sono comunque molto elevati. Europa Radio, invece, subisce le interferenze in minor misura in una più limitata area, soprattutto nelle vicinanze del trasmettitore dell'altra».

Alla stregua degli elementi acquisiti al processo, sembra poi che Radio Palmanova abbia iniziato a trasmettere sulla frequenza 88.150 MHz a partire dal 9 ottobre 1977; mentre risultava che Europa Radio, pur avendo iniziato ad utilizzare la frequenza 88.300 MHz verso la fine del 1976, nell'aprile 1978 si spostò temporaneamente su 88.450 MHz, per ritornare sulla frequenza originaria - attualmente utilizzata - tra il dicembre 1984 ed il febbraio 1985.

In sede di valutazione sommaria, può dunque riconoscersi il «preuso» della frequenza 88.150 MHz da parte di Radio Palmanova.

All'udienza del 20 settembre 1990 Europa Radio ha prodotto un certificato della camera di commercio da cui dovrebbe evincersi la cessazione alla data del 18 ottobre 1986 dell'attività dell'emittente radiofonica ricorrente. La documentazione da quest'ultima successivamente prodotta fa tuttavia ritenere che nel periodo 1986/87 Radio Palmanova ha probabilmente solo subito vari passaggi di proprietà (attraverso i quali è pervenuta dalla s.d.f. Studio Press Milano Palmanova a Longo Maria), senza che però vi sia stata interruzione delle trasmissioni (almeno per un lasso di tempo significativo).

I rilievi fin qui svolti conducono, pertanto, a ritenere che delle domande contrapposte formulate dalle parti - sia quella della ricorrente ad essere sorretta dal fumus boni iuris.

5. - Questo pretore non ritiene tuttavia di potere accogliere la domanda di Radio Palmanova, rinvenendosi agli atti elementi contraddittori circa il numero e la potenza degli impianti di cui

dispone tale emittente radiofonica, che impediscono di affermare la sussistenza nella specie del periculum in mora.

E' ben vero che il c.t.u. ha definito le interferenze subite dalla ricorrente ad opera di Europa Radio come notevoli ed estese a quasi tutto il suo bacino d'utenza. Ma non può farsi a meno di osservare che ai fini di tale valutazione il c.t.u. ha considerato (in base agli accertamenti eseguiti) che Radio Palmanova dispone(va) di un unico impianto trasmettitore di potenza 5.000 W (sito in via Palmanova 54 - Milano); laddove, invece, come parte resistente ha puntualmente contestato, dalle schede tecniche successivamente inoltrate dalla titolare della emittente al ministero delle poste e telecomunicazioni ai sensi dell'art. 32 l. 223/90 (prodotte in causa all'ud. 22 novembre 1990) si ricava che Radio Palmanova: a) trasmette ora (oltre che da Milano e sulla frequenza 88.150 MHz) anche da Brunate (Corno), sulla frequenza 88.00 MHz, con un impianto Teleservice di 2.000 W (costruito nel 1978); b) trasmette da Milano - via Palmanova 54 - sulla frequenza 88. 150 MHz - non più con un impianto di potenza 5.000 W, ma con un impianto Italab di 15.000 W, costruito nel 1989.

Orbene, il fatto che l'emittente ricorrente, per dichiarazione della sua stessa titolare, e come già in passato pubblicizzato possa ora utilizzare la frequenza 88.00 MHz (oltre quella a tutela della quale ha agito), adeguatamente distanziata dalla frequenza 88.300 su cui trasmette Europa Radio, porterebbe ad escludere la configurabilità nella fattispecie dell'irreparabilità del danno dedotto a fondamento del ricorso ex art. 700 c.p.c.

D'altra parte, il notevole potenziamento apportato da Radio Palmanova al proprio trasmettitore di Milano, sia in termini "di potenza (triplicata, da 5 a 15 Kw) sia in termini di sistema di antenna, è tale da imporre una revisione delle conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. riguardo alla gravità delle interferenze subite ad opera di Europa Radio, e quindi sotto l'aspetto del periculum in mora.

Qualche perplessità sui dati esposti dalla titolare della ricorrente nelle schede trasmesse al ministero pp.tt. ai sensi della l. 223/90 è legittima, ove si tenga conto che da esse schede sembrerebbe doversi ricavare che le caratteristiche degli impianti illustrate derivano da mutamenti avvenuti prima dell'espletamento (aprile-settembre 1990) della c.t.u. disposta da questo pretore. Tuttavia, se dei non immotivati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato dalla parte ricorrente ai fini dell'art. 32, 3° comma, l. 223/90 deve - certamente - essere informata l'autorità penale (ex art. 331 c.p.p.), ciò non esclude che delle attestazioni di dati tecnici provenienti da Radio Palmanova possa e debba tenersi conto in sede di giudizio sommario, soprattutto ove se ne consideri la solennità (nel trasmettere le schede tecniche in questione, infatti, la sig. Longo Maria ha attestato «sotto la propria responsabilità» la veridicità

delle notizie in esse riportate ed allegato, a prova di ciò, dichiarazione giurata di un perito industriale).

Il carattere sommario del procedimento ex art. 700 c.p.c. non consente, d'altra parte, lo svolgimento di indagini ulteriori e più approfondite per accertare - attraverso l'espletamento di una nuova consulenza tecnica - la realtà e la precisa incidenza - sulla situazione per cui è controversia - delle innovazioni e modifiche che dalle più recenti attestazioni della stessa ricorrente risultano apportate da Radio Palmanova ai propri impianti.

6. - In conclusione, entrambe le domande contrapposte formulate dalle parti ai sensi dell'art. 700 c.p.c. devono essere respinte: quella della ricorrente Radio Palmanova, per difetto di elementi rassicuranti (anche considerate le gravi conseguenze che l'accoglimento del ricorso avrebbe per la controparte) circa la sussistenza del periculum in mora; quella riconvenzionale di Europa Radio, per mancanza del fumus boni iuris.